

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA



AVVISO PUBBLICO

Sostegno all'innovazione per il rilancio del settore Automotive

Regione Basilicata Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il lavoro e i servizi alla Comunità
Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e promozione aree ZES
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1	4
(Oggetto e Finalità)	4
ARTICOLO 2.....	4
(Riferimenti Normativi).....	4
ARTICOLO 3.....	6
(Definizioni)	6
ARTICOLO 4.....	6
(Requisito di partecipazione).....	6
ARTICOLO 5.....	6
(Requisiti di accesso dei Soggetti Beneficiari)	6
ARTICOLO 6.....	8
(Dimensione finanziaria dei Programmi d'investimento).....	8
TITOLO II – PROGRAMMI D'INVESTIMENTO.....	8
ARTICOLO 7.....	8
(Programmi di investimento Ammissibili)	8
ARTICOLO 8.....	12
(Spese Ammissibili)	12
ARTICOLO 9.....	15
(Forma e Intensità dell'Aiuto)	15
ARTICOLO 10	17
(Cumulo).....	17
TITOLO IV – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO	17
ARTICOLO 11	17
(Criteri di priorità per l'ordine di istruttoria).....	17
ARTICOLO 12	22
(Modalità di presentazione delle domande).....	22
ARTICOLO 13	24
(Verifica dell'ammissibilità del programma di investimento).....	24
ARTICOLO 14	25
(Istruttoria dei Programmi d'investimento)	25
ARTICOLO 15	27
(Modalità di concessione delle agevolazioni)	27
TITOLO V – REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO	28
ARTICOLO 16	28
(Erogazione delle Agevolazioni per i Programmi d'investimento).....	28
TITOLO VI – NORME GENERALI	31

ARTICOLO 17	31
(Obblighi del beneficiario).....	31
ARTICOLO 18	32
(Obblighi del beneficiario in merito all'occupazione).....	32
ARTICOLO 19	33
(Decadenza/Revoca delle Agevolazioni)	33
ARTICOLO 20	34
(Monitoraggio e Controlli)	34
TITOLO VII – NORME FINALI	34
ARTICOLO 21	34
(Informazioni sul Procedimento e sul trattamento dei dati Personali).....	34
ARTICOLO 22	35
(Dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico)	35
ARTICOLO 23	35
(Disposizioni Finali).....	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente Avviso Pubblico mira a promuovere la realizzazione di investimenti in innovazione per il rilancio del settore Automotive in Basilicata.
2. Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di definire le procedure attuative per la selezione di interventi finalizzati al rafforzamento delle imprese lucane del settore Automotive, con particolare riferimento a quelle appartenenti alla catena di subfornitura.
3. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato:
 - ad aumentare il livello di competitività delle imprese lucane afferenti al settore Automotive, con priorità per quelle appartenenti alla catena di subfornitura, localizzate nei territori riconosciuti dal Governo nazionale come area di crisi industriale complessa (DM aprile 2023 e s.m.i.);
 - a promuovere attività di innovazione di prodotto, di processo e/o organizzativa, eco-sostenibilità nel quadro di programmi di investimento a breve/medio termine;
 - a salvaguardare, stabilizzare, e se possibile incrementare i livelli occupazionali nelle attività produttive del settore.
4. I programmi di investimenti saranno finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - sostenere in maniera efficace le imprese nell'implementazione dei loro programmi di investimento a corto raggio;
 - rafforzare il sistema produttivo locale di settore migliorando il livello di competitività delle imprese nei mercati di riferimento nazionali e internazionali;
5. Ciascun programma di investimento deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi)

1. Il presente Avviso Pubblico, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Basilicata in attuazione della L.R. n. 1/2009.
2. Il presente Avviso Pubblico è emanato in conformità con:
 - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.;

- il Regolamento de minimis: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2021-2027 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C153 del 29/04/2021 e s.m.i.;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia;
- la Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 "Legge Regionale per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano";
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27;
- il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il D.Lgs. 4.07.2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il Decreto del Ministro delle imprese del made in Italy del 17 aprile 2023 con il quale il territorio che comprende i Sistemi Locali del Lavoro di Melfi e Potenza è stato riconosciuto quale area di crisi industriale complessa;

- il Decreto del Ministro delle imprese del made in Italy del 11 settembre 2023 con il quale il territorio che comprende i Sistemi Locali del Lavoro di Rionero è stato anche riconosciuto quale area di crisi industriale complessa.

-

ARTICOLO 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti su richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n. 651/2014, si applicano le definizioni di cui all'**Allegato A**.

ARTICOLO 4

(Requisito di partecipazione)

1. **I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere proposti da imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5 in grado di documentare, alla data di presentazione della domanda, la loro appartenenza alla catena di subfornitura Automotive, attraverso l'esibizione di un contratto o di uno o più ordini di fornitura/fatture, riferite agli ultimi tre anni e aventi come controparte una fabbrica di autovetture (OEM) ovvero un fornitore di I livello (TIER1) di una fabbrica di autovetture, anche non localizzati in Basilicata.**

ARTICOLO 5

(Requisiti di accesso dei Soggetti Beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico le micro, piccole, medie e grandi imprese rientranti nelle tipologie di cui al successivo articolo 5 che intendono realizzare un programma di investimento nelle forme previste dal successivo articolo 7 e nell'ambito di proprie sedi operative ubicate sul territorio della Basilicata.
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) avere il requisito di cui al precedente art. 4;
 - b) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente (*ove applicabile*);
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad accezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e

da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER¹;
- e) non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
- f) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva² o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- h) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- i) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;
- j) che per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione sul presente avviso pubblico, l'impresa non abbia fruito di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti.

3. Prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo articolo 15 per le imprese che avranno superato favorevolmente la verifica formale e di merito sarà verificata:

- a) la sede operativa oggetto dell'intervento sul territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
- b) possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- c) che non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

¹Cfr. Allegato A per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014)

² Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

4. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Sono fatte salve le imprese ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
5. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità, decadenza, revoca dell'agevolazione.
6. Possono beneficiare dell'agevolazione i programmi di investimento i cui interventi siano stati avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per il significato di "avvio dei lavori" si rimanda alle definizioni di cui all'**Allegato A** al presente avviso pubblico.

ARTICOLO 6

(Dimensione finanziaria dei Programmi d'investimento)

1. L'importo minimo del programma di investimento da candidare deve essere pari a:
 - **€ 200.000,00** in termini di spese ammissibili³ secondo quanto indicato all'art. 8.
2. Il contributo massimo concedibile del Programma d'investimento non può superare l'importo di **€ 1.500.000,00**.

TITOLO II – PROGRAMMI D'INVESTIMENTO

ARTICOLO 7

(Programmi di investimento Ammissibili)

1. Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti, compresi nelle seguenti tipologie di intervento:

³ Le spese ammissibili ad agevolazioni sono quelle riconosciute congrue dalla struttura di valutazione su cui si applicano le percentuali di limitazioni per determinare le spese ammesse ad agevolazione. La somma delle spese ammissibili ad agevolazioni determina l'investimento complessivo ammissibile ad agevolazione relativamente al progetto. Le spese ammesse ad agevolazione sono quelle su cui sono applicate le percentuali di limitazione e sulle quali va applicata l'intensità di aiuto per il calcolo del contributo.

- A.** Innovazioni di processo o di prodotto/servizio ovvero la realizzazione di un nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente, ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software. L'innovazione può interessare il processo produttivo già in atto nell'azienda per renderlo più efficiente e competitivo o l'introduzione di un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti;
- B.** Innovazioni organizzative ovvero l'adozione di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell'impresa, migliorandone la produttività e/o riducendone i costi di gestione, di organizzazione e di transazione anche tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da applicazioni ICT;
- C.** Innovazioni di marketing ovvero l'introduzione di nuove strategie e politiche di marketing che comportano significativi cambiamenti nella modalità di competizione e/o di posizionamento sul mercato, con esclusione delle spese di pubblicità. Perché possa essere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve essere stata precedentemente utilizzata dall'impresa e deve rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall'impresa. La nuova strategia può essere sviluppata non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già esistenti,
- D.** Eco – innovazione ovvero attività ed investimenti volti a:
 - favorire il miglioramento delle performance ambientali aziendali attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell'impresa (diminuzione della quantità/pericolosità di emissioni/rifiuti, risparmio/efficienza energetica, uso razionale delle materie prime) sia a livello di processo sia di prodotto;
 - migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale dell'impresa.

Nell'ambito dei Programmi d'investimento sopra elencati sono agevolabili i seguenti investimenti in attivi materiali o immateriali, la cui elencazione ha mero carattere esemplificativo e non esaustivo:

- a) Innovazione tecnologica di prodotto/servizio e di processo:
 - acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi del prodotto o del processo produttivo, complessivamente o per fasi;
 - acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

- acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui sopra;
- acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento funzionali all'esercizio delle attività produttive, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate;
- acquisizione dei risultati di ricerche e documentazione inerenti l'innovazione tecnologica presso "organismi di ricerca", "centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico", laboratori di ricerca privati accreditati dal MIUR, anche attraverso i servizi offerti da Basilicata Innovazione.

b) Innovazione organizzativa:

- consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, il processo produttivo e le tecnologie, il personale e le risorse strumentali, l'equilibrio finanziario e l'elaborazione di nuovi modelli tecnico-organizzativi (come ad esempio analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, organizzazione logistica, tecnologia di processo);
- consulenza finalizzata all'implementazione di un sistema di rilevazione automatica dei costi aziendali (come ad esempio studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa);
- consulenza per l'implementazione di rete commerciale sia in Italia che all'estero;
- investimenti relativi all'introduzione o l'utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) all'interno dell'azienda:
 - sistemi hardware e software;
 - consulenza specialistica finalizzata;
- consulenze finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale certificati in materia di:
 - qualità (UNI EN ISO 9001:2015);
 - sicurezza delle informazioni (UNI CEI ISO/IEC 27001:2017).

c) Innovazione commerciale di marketing:

- consulenza per progetti di apertura di nuovi mercati, compresi i mercati esteri;
- acquisizione di consulenze e know how relativo all'e-commerce;
- acquisto licenze per sistemi operativi e applicazioni, conoscenze tecniche per la realizzazione di progetti grafici e gestione del sito e degli applicativi connessi;
- consulenza per il collegamento alla rete o accordi con service-provider.

d) Eco - innovazione:

- installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento volti alla riduzione delle emissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro, alla riduzione del rischio di esposizione a sostanze pericolose e/o radiazioni;
- conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" nei processi di produzione;
- investimenti finalizzati all'introduzione di eco-innovazioni di prodotto;
- investimenti volti a favorire l'efficienza ed il risparmio energetico;
- investimenti in impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;
- investimenti in attrezzature e macchinari finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro oltre gli standard di legge;
- investimenti in tecnologie avanzate e macchinari funzionali all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e/o a ottemperare a esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia;
- spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro oltre gli standard di legge;
- consulenze finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale certificati in materia di:
 - ambiente (UNI EN ISO 14001:2015 e/o Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS II, Ecolabel);
 - salute e sicurezza sul posto di lavoro (ISO 45001:2018);
 - responsabilità sociale (SA 8000:2014).

- Altre certificazioni.

2. Il progetto di investimento produttivo deve concludersi entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione.

ARTICOLO 8

(Spese Ammissibili)

1. Sono ammesse ad agevolazione le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

2. Tali spese riguardano:

- a) opere murarie e assimilate e impianti di cui al DM 37/2008, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, purché strettamente funzionali con la tipologia di intervento candidato di cui al precedente art. 7;
- b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Qualora il programma informatico non dovesse essere disponibile sul mercato e richiede una progettazione specifica, per la stima dei costi di sviluppo del software si fa riferimento all'**Allegato I** all'Avviso;
- d) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi solo se utilizzate per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma;
- e) sono ammissibili ad agevolazione, per le sole PMI, anche le spese relative a consulenze finalizzate alla redazione del business plan progetto degli investimenti produttivi e le relative consulenze tecniche (legali, parcelle notarili, perizie tecniche e finanziarie) solo se necessarie alla preparazione e realizzazione del progetto di investimento produttivo e nel limite massimo del 3% dell'importo del progetto degli investimenti produttivi ammissibile ad agevolazione. Non sono ammissibili le spese legali per contenzioso. Per tali spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Reg. CE 651/2014, è riconosciuta un'intensità massima di aiuto pari al 50% in equivalente sovvenzione lorda (ESL). Il costo giornaliero della consulenza finalizzata alla redazione del business plan non potrà superare i € 300,00 giornalieri per ogni giornata/uomo impiegato.

3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente comma 2 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
- l'ammontare relativo delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera a), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate e impianti di cui al DM 37/2008; in relazione alle spese di cui alla lettera a);
 - un programma consistente solo nella realizzazione di opere murarie non è agevolabile;
 - le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo, per gli uffici tale percentuale scende al 30%;
 - i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione;
 - in relazione alle spese di cui alla lettera b), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
 - tutte le spese candidate, che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse solo se riferite all'attività svolta nella sede produttiva interessata dal programma agevolato;
 - le spese di cui alle lettere c) e d) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate;
 - tra le spese relative ai programmi informatici, anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Per le modalità di calcolo dei costi del software si rimanda **all'allegato I**;
 - I macchinari, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati anche attraverso contratti di leasing che prevedano la clausola di riscatto. L'importo massimo ammissibile ad agevolazione non può superare il valore di mercato del bene. Non

- sono ammissibili altre spese connesse al contratto tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi. Se la durata del contratto supera il termine finale per la rendicontazione del progetto degli investimenti produttivi sarà ammessa ad agevolazione soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati sino a tale data;
- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi indispensabili per lo svolgimento delle fasi del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati⁴ ad eccezione della tipologia di investimento "riattivazione", le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
 - non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
 - non sono ammesse le spese relative a beni e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - non sono ammesse le spese relative a beni e servizi se intervenute:
 - a) tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - b) tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto a. Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
 - ulteriori spese non ammissibili comprendono:
 - i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
 - l'acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - le spese di manutenzione ordinaria;

⁴ Art. 16 del DPR n. 22/2018

- le spese di viaggio;
 - le spese relative all'attività di rappresentanza;
 - le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
4. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., R.I.D., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
 5. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).
 6. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
 7. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
 8. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
 9. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la domanda telematica.

ARTICOLO 9

(Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Per i programmi di investimento possono essere concessi contributi in conto capitale, in conto interessi o in forma mista (conto capitale e conto interessi), nel rispetto degli art. 13 e 14 del Reg. n.651/2014 e secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia (30% grandi imprese, 40% medie imprese, 50% piccole e micro imprese).

2. L'impresa beneficiaria deve:

- garantire la copertura finanziaria dell'intero programma di investimento candidato, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno;
- dimostrare almeno la quota dei costi ammessi ad agevolazione non coperta dal contributo concesso;
- apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi altro sostegno pubblico.

3. L'eventuale finanziamento bancario ordinario che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili (al netto delle somme che costituiscono il 25% dei costi ammissibili privi di sostegno pubblico), può essere supportato da garanzie pubbliche entro i limiti dell'intensità massime di cui al precedente comma 1. Le garanzie pubbliche, comunque, potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore al 75% del finanziamento bancario ordinario. La presenza di finanziamento bancario con sostegno del fondo di garanzia comporterà l'eventuale ricalcolo del contributo massimo concedibile, al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche cumulate tra loro (sia sotto forma di strumenti finanziari, sia di sovvenzione) non comportino sovra finanziamento e/o doppio finanziamento pubblico.

4. Il contributo in conto interessi è concesso per l'abbattimento degli interessi sul mutuo agevolato della durata massima di 10 anni e secondo il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, valido alla data del provvedimento di concessione e per un tasso nominale annuo non superiore al 5%. Le intensità e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi saranno definite nel provvedimento di concessione.

5. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

6. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

7. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese

ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

ARTICOLO 10

(Cumulo)

1. Gli aiuti concessi per il programma degli investimenti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali dalla normativa. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso Pubblico per il progetto degli investimenti produttivi non possono essere cumulati con *aiuti de minimis* concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dalla Carta di aiuti a finalità regionale 2022-2027. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici per i costi connessi al progetto degli investimenti produttivi, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per il progetto degli investimenti produttivi.

TITOLO IV – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO

ARTICOLO 11

(Criteri di priorità per l'ordine di istruttoria)

1. L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, sulla base dei seguenti criteri:

Criteri ordine istruttorio	Riferimenti	Indicatori	Valore	Punteggio automatico
<i>Sostenibilità economica e finanziaria del programma d'investimento</i>				
A1	R1 = Fin/ INVcan. Fin= (finanziamenti a m/l termine + leasing+	Fin	<input type="text"/> <i>Inserire valore numerico dell'importo complessivo</i>	5*R1

Criteri ordine istruttorio	Riferimenti	Indicatori	Valore	Punteggio automatico	
	finanziamento dei soci/imprenditore) $INVcan$ = Importo programma d'investimento candidato		dei finanziamenti		MAX 5
		$INVcan$	<input type="text"/> Importo prelevato in automatico		
A2	$R2 = MP / INVcan$. MP .= (mezzi propri esistenti* +apporti di ulteriori mezzi propri)	MP	<input type="text"/> Inserire valore numerico dell'importo complessivo dei mezzi propri	5*R2	
	$INVcan$ = Importo programma d'investimento candidato * Trattasi di tutte le voci contemplate dall'art. 2424 c.c. con riferimento al Patrimonio Netto alla data di presentazione della domanda telematica. Farà fede l'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda telematica oppure, in caso di mancanza del bilancio (es. impresa di nuova costituzione e/o impresa non obbligata alla redazione del bilancio), faranno fede le scritture contabili autenticate alla data di inoltro della candidatura dalle quali si evincano le voci sopra riportate, ad eccezione dell'utile di periodo. Si sottolinea che l'importo indicato deve trovare	$INVcan$	<input type="text"/> Importo prelevato in automatico		

Criteria ordine istruttorio	Riferimenti	Indicatori	Valore	Punteggio automatico
	riscontro alla voce "Patrimonio Netto" del bilancio, o nelle scritture contabili di cui sopra.			
B	Maggiore compartecipazione finanziaria privata. Nel caso in cui la riduzione dell'intensità di aiuto non comporta una riduzione del contributo ricompresa nel massimo concedibile, la riduzione percentuale sarà applicata al contributo medesimo.	Riduzione pari ad almeno 5% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso	□	1
		Riduzione pari ad almeno 10% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso		2
TOTALE PUNTEGGI AUTO ATTRIBUITI				∑Pi

2. Sulla base del risultato del punteggio totale ($\sum P_i$), alla terza cifra decimale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita automaticamente al soggetto che si è ridotto la percentuale superiore dell'intensità di aiuto e/o del contributo. Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita in automatico al programma di investimento candidato con importo inferiore e in caso di ulteriore priorità mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.
3. **Per la conferma dei punteggi autoattribuiti di cui ai criteri A1 e A2 alla domanda telematica dovrà essere allegata la documentazione** di seguito riportata, pena la non conferma dei punteggi e la conseguente non ricevibilità della domanda.

a) Autoattribuzione punteggio A1

Allegare alla istanza telematica originale o copia conforme all'originale della delibera di finanziamento bancario e/o di leasing utilizzando gli schemi riportati, rispettivamente, negli **allegati F e G**, in caso di finanziamento soci, allegare copia conforme all'originale del verbale dell'assemblea (con le pagine numerate così come riportate nel libro delle assemblee, nonché copia conforme all'originale dell'ultima pagina del libro della assemblee da cui si evinca la vidimazione dello stesso) che delibera il finanziamento nell'ammontare indicato al numeratore del rapporto R1 (in caso di imprenditore individuale il documento da produrre è la copia conforme all'originale della autodichiarazione di impegno ad effettuare il finanziamento indicato al numeratore del rapporto R1). Le tre tipologie di finanziamento possono essere cumulate fra loro.

Nota BENE: Tale punteggio dovrà essere confermato, in caso di accoglimento della domanda di agevolazione, nei seguenti termini:

➤ propedeuticamente all'adozione del provvedimento di concessione nelle seguenti modalità, pena la non ammissibilità alle agevolazioni:

- a) per i finanziamenti bancari o di leasing: presentando il contratto di finanziamento e/o il contratto di leasing (nel caso di finanziamento con garanzia pubblica, dovrà essere trasmessa delibera di concessione della garanzia e provvedimento di concessione);
- b) per i finanziamenti soci/impegno imprenditore individuale: dimostrando l'avvenuto versamento, nella cassa sociale/cassa dell'impresa individuale, di un importo pari almeno al 25% dell'importo deliberato/autodichiarato e riportato al numeratore del rapporto R1.

➤ con riferimento ai soli finanziamenti soci/impegno imprenditore, con la presentazione degli stati di avanzamento, nelle seguenti modalità: il residuo importo deliberato/autodichiarato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascun stato di avanzamento. Gli stati di avanzamenti privi della dimostrazione del versamento indicato non saranno istruiti. Potrà essere liquidato lo stato di avanzamento, senza dimostrazione del versamento di che trattasi, solo qualora venga rendicontato il 100% del progetto di investimenti produttivi ammesso ad agevolazione.

b) Autoattribuzione punteggio A2

Allegare alla istanza telematica:

- per i mezzi propri esistenti: originale o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari o altro idoneo documento giustificativo dai quali si evinca l'esistenza dell'ammontare dei mezzi propri dichiarati in capo all'impresa alla data di inoltro della candidatura telematica, nonché copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio

approvato e depositato, alla data di presentazione della domanda telematica, con relativa ricevuta di presentazione, oppure, in caso di mancanza del bilancio (es. impresa di nuova costituzione e/o impresa non obbligata alla redazione del bilancio), copia delle scritture contabili autenticate alla data di inoltro della candidatura; Si sottolinea che il valore dei mezzi propri indicati e dimostrati deve trovare riscontro alla voce "patrimonio netto" dell'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda.

- per l'apporto di ulteriori mezzi propri: copia conforme all'originale del verbale di assemblea redatto nelle forme richieste dalla legge per la tipologia di apporto dichiarato (elenco non esaustivo delle forme previste per legge: verbale redatto dal Notaio per aumento di capitale sociale, verbale di assemblea per versamento in conto futuro aumento di capitale sociale, altro);

Nota BENE: Tale punteggio dovrà essere confermato nei seguenti termini:

➤ propedeuticamente all'adozione del provvedimento di concessione nelle seguenti modalità, pena la decadenza delle agevolazioni:

- a) per i mezzi propri esistenti presentando l'originale o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari o altro idoneo documento giustificativo dai quali si evinca l'esistenza dell'ammontare dei mezzi propri dichiarati in capo all'impresa e riportato al numeratore del rapporto R2;
- b) per l'apporto di ulteriori mezzi propri con il versamento, nella cassa sociale/cassa dell'impresa individuale, di un importo pari almeno al 25% dell'importo deliberato/autodichiarato e riportato al numeratore del rapporto R2.

➤ con la presentazione degli stati di avanzamento nelle seguenti modalità:

Il residuo importo deliberato/autodichiarato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascun stato di avanzamento. Gli stati di avanzamenti privi della dimostrazione del versamento indicato non saranno istruiti. Potrà essere liquidato lo stato di avanzamento senza dimostrazione del versamento di che trattasi solo qualora venga rendicontato il 100% del progetto di investimenti produttivi ammesso ad agevolazione.

Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione a supporto di ciascun **punteggio** autoattribuito, il punteggio spettante risulti inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata sarà ritenuta non ricevibile.

ATTENZIONE NOTA BENE: con l'inoltro della istanza telematica **il possesso dei punteggi autoattribuiti è dichiarato dal legale rappresentante sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000** e, pertanto, **nel caso in cui dalla verifica emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla non ammissibilità dell'istanza, il dichiarante è perseguibile sulla base della dichiarazione palesemente non veritiera. Tanto precisato, l'istanza, per la quale non verrà confermato il punteggio complessivo autodichiarato, sarà ritenuta non ricevibile.**

ARTICOLO 12

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. **Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del 10° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico sul BUR Basilicata e fino alle ore 18.00 del 50° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR** Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente.
2. Non è ammesso, altresì, l'inoltro da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più programmi di investimento o a più sedi operative produttive, pena la decadenza di tutte le istanze candidate.
3. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico prevede le seguenti fasi che saranno, comunque, puntualmente dettagliate nelle linee guida riportate nella piattaforma informatica "Centrale Bandi":
 - a) i soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale;
 - b) la partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
4. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) è redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato B** e dovrà essere firmata digitalmente in modalità grafica Pades dal legale rappresentante.
5. Tutti i documenti dovranno obbligatoriamente essere firmati digitalmente, se in originale, dai medesimi soggetti che li hanno resi e sottoscritti, se si tratta di documenti conformi

all'originale va resa dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. La firma digitale va apposta esclusivamente con modalità grafica PADES.

6. Alla domanda telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione elencata nell'**allegato E**;
7. Nei 5 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello di cui al precedente comma 1 sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, sarà pubblicato l'elenco delle istanze candidate secondo l'ordine progressivo conseguito di cui all'art. 11 comma 1.
8. Saranno finanziate le istanze fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile. L'elenco sarà scorso di volta in volta che si dovessero liberare economie a seguito di rinunce, decadenze e revoche e/o in caso di integrazione della dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pubblico o per sopraggiunte integrazioni di ulteriori risorse finanziarie.
9. Nel caso in cui sia necessario effettuare il sorteggio, di cui al precedente comma 8, l'Ufficio competente, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al presente comma, pubblicherà sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, la data ed il luogo in cui l'Ufficio regionale provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati. In tal caso l'Ufficio competente ripubblicherà sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it, il nuovo elenco provvisorio delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria.
10. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa Domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al presente Avviso Pubblico.
11. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente: **avviso.pianidiinnovazione.automotive@cert.regione.basilicata.it**.

Tutte le comunicazioni relative alla fase di valutazione, di concessione degli aiuti, di variazione del piano di investimento ed erogazione del contributo ed ogni altra comunicazione riguardante il procedimento amministrativo saranno notificate dall'Ufficio Competente o suo delegato attraverso comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come indicato in domanda.

ARTICOLO 13

(Verifica dell'ammissibilità del programma di investimento)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni e i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti dall'Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree Zes o eventualmente da un Soggetto terzo delegato individuato dal Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, nelle modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente.
2. La valutazione dei Programmi d'investimento candidati ove non fosse delegata a un Soggetto terzo sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della sua società in house Sviluppo Basilicata e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.
3. L'ufficio competente e/o la struttura di valutazione o il soggetto terzo delegato al ricevimento della documentazione da parte del soggetto proponente, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.
4. La verifica della ricevibilità riguarderà:
 - a) la regolarità e la completezza del Modulo di Domanda di Agevolazione e della documentazione trasmessa;
 - b) la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 - c) la verifica dei punteggi autoattribuiti per la posizione dell'ordine istruttorio di cui al precedente articolo 11.
5. Le Domande di Agevolazione che alla data di chiusura dei termini di presentazione risultino carenti dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate ai Soggetti Proponenti nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.
6. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa proponente, l'ufficio competente può richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota trasmessa via PEC. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste dell'ufficio competente con note trasmesse con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre quindici

giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste; in caso contrario le domande si intendono a tutti gli effetti decadute e l'ufficio competente, ne dà tempestiva e motivata comunicazione ai soggetti proponenti.

7. Le istanze che non avranno superato la ricevibilità saranno dichiarate non ricevibili nel rispetto della L. 241/1990.

ARTICOLO 14

(Istruttoria dei Programmi d'investimento)

1. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione prevista, la struttura di valutazione e/o il soggetto terzo delegato di cui al precedente art. 13 procede all'istruttoria del programma di investimento e alla conclusione, redige apposita relazione istruttoria che sarà trasmessa al soggetto titolato all'adozione del provvedimento di concessione per i successivi adempimenti di competenza.
2. La struttura di valutazione/il soggetto terzo delegato può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione, convocando anche in incontri ufficiali i soggetti interessati ove lo ritenesse necessario. L'impresa entro 15 giorni solari dalla data di ricezione sulla PEC della richiesta di cui sopra dovrà fornire risposta alla struttura di valutazione/il soggetto terzo delegato. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda, ove tali integrazioni sono ritenute necessario per completare l'istruttoria della istanza.
3. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
 - la validità tecnico economica e finanziaria dell'iniziativa (tale verifica approfondirà in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e la loro solidità e credibilità, la validità tecnica economica e finanziaria dell'iniziativa con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano economico per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Saranno inoltre analizzati i bilanci e i flussi finanziari previsionali dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa). Per tale verifica si avvarrà di apposita società di rating;
 - l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa. (Per quanto concerne l'esame di pertinenza delle spese, esso deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli

connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità, da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato);

- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili;
 - la verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile.
4. la valutazione del programma di investimento viene effettuata applicando i criteri e gli indicatori di valutazione riportati nell'allegato C. La struttura redige una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascun Programma che viene trasmessa all'ufficio competente. Il punteggio massimo attribuibile per il progetto di investimento produttivo è pari a 20 punti. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i Programmi d'investimento che, a seguito della valutazione, avranno riportato punteggio uguale o superiore a 8 punti.
 5. Le istanze che non avranno superato l'accertamento istruttorio saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
 6. Saranno effettuati controlli, anche a campione almeno sul 10% delle domande proposte per l'ammissione, sui dati dichiarati dal Rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.

ARTICOLO 15

(Modalità di concessione delle agevolazioni)

1. A chiusura dell'attività istruttoria l'ufficio competente o il soggetto delegato invia ai soggetti interessati, a mezzo PEC, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e i punteggi ottenuti per il superamento della soglia di ammissibilità. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.
2. Entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione di cui al precedente comma 1, pena la decadenza dell'agevolazioni, le imprese beneficiarie dovranno trasmettere:
 - la documentazione, richiesta in questa fase, a conferma dei punteggi autoattribuiti di cui al precedente articolo 11;
 - se non già trasmesso titolo di proprietà o diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, così come definito nell'**Allegato A**, dell'immobile oggetto delle agevolazioni;
 - se l'immobile non è di proprietà dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso alla realizzazione del programma d'investimento (secondo il modello di cui all'**Allegato H**);
 - titoli autorizzativi edilizi e/o ambientali se necessari al programma d'investimento;
 - documentazione necessaria per la richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art.10 del DPR n. 252 del 03/06/98, sottoscritta digitalmente e resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo il format disponibile sul sito internet della Prefettura competente in riferimento alla sede legale dell'impresa;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante o meno la presenza di sostegno pubblico per le medesime spese;
 - attestazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa relativa al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii. (norme di prevenzione dell'antiriciclaggio).

Eventuali proroghe dei termini potranno essere concesse dall'ufficio competente o soggetto delegato solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da

idonea documentazione giustificativa.

3. L'ufficio competente o il soggetto terzo delegato per i soggetti ritenuti beneficiari adotta i provvedimenti di concessione.
4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Programma d'investimento agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Programma. È fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
5. Acquisita la documentazione indicata al precedente comma 2, effettuate le pertinenti verifiche e previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), l'Ufficio Competente o suo delegato procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il provvedimento di concessione impegna le imprese beneficiarie a realizzare il Programma d'investimento secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione, ed a rispettare gli obblighi contenuti nell'avviso pubblico e nel provvedimento di concessione.

TITOLO V – REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO

ARTICOLO 16

(Erogazione delle Agevolazioni per i Programmi d'investimento)

1. Il contributo in conto impianti per le spese ammesse ad agevolazione sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), della verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti EQUITALIA), e della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a quattro (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 10% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.
2. La prima erogazione del contributo per il solo progetto degli investimenti produttivi può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche

presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca di Italia⁵. La richiesta di anticipazione deve essere caricata sulla piattaforma informatica di centrale bandi nella "my page" della propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nel provvedimento di concessione, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione.

3. Per ciascuno stato di avanzamento la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica di centrale bandi, nella "my page" della propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nel provvedimento di concessione, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione. La richiesta di erogazione deve essere corredata dalla documentazione elencata nell'**Allegato E**.
4. In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'ufficio competente e/o da esperto/apposita commissione di accertamento di spesa nominata dal Direttore Generale della Direzione per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità o dal soggetto delegato, specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature oggetto di rendicontazione sulla base della documentazione fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, del legale rappresentante dell'impresa, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata.
5. L'ufficio competente o il soggetto terzo delegato eroga per ogni stato di avanzamento, anche previa verifica in loco, la quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento fino ad un massimo del'90% del contributo stesso, in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
6. Le erogazioni a saldo sono obbligatoriamente precedute da apposito sopralluogo.
7. A garanzia del rispetto degli obblighi occupazionali del presente Contratto l'Impresa beneficiaria, unitamente alla richiesta di erogazione della ultima quota di contributo pari

⁵La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.

al 10%, presenterà una fidejussione bancaria o polizza assicurativa (in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei garanti, per un importo pari al 10% del contributo assentito. In alternativa potrà essere fornita una cauzione di pari importo ovvero garanzie fornite nelle forme di legge ed accettate dall'Amministrazione. Detta garanzia fideiussoria, può essere prestata esclusivamente da Istituti di Credito e dalle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, come modificato dal D. Lgs n. 141 del 13/08/2010). Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dall'Ufficio competente, nei successivi 60 giorni dalla data di scadenza del mantenimento dell'obbligo occupazionale previo le verifiche del caso.

8. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
9. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.
10. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni.
11. L'erogazione del contributo in c/interessi sarà stabilita nel provvedimento di concessione previo accordo sottoscritto tra i soggetti interessati (istituto di credito, amministrazione regionale e impresa beneficiaria)
12. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, l'ufficio competente/il soggetto delegato procede alla erogazione a saldo del contributo o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento. L'ufficio competente verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.
13. Le variazioni sostanziali apportate ai Programmi d'investimento in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'ufficio competente/soggetto delegati e approvate con provvedimento dirigenziale.

TITOLO VI – NORME GENERALI

ARTICOLO 17

(Obblighi del beneficiario)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) comunicare all'Ufficio Competente il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - b) rispettare le prescrizioni previste nel provvedimento di concessione e nell'avviso pubblico;
 - c) ultimare l'investimento entro 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione nella casella pec del beneficiario;
 - d) comunicare all'Ufficio competente l'ultimazione dell'investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa;
 - e) inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi tre mesi;
 - f) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata i dati sull'avanzamento del programma di investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del programma di investimento ammesso a finanziamento;
 - g) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno per 3 anni dalla ultimazione dell'investimento per le pmi e 5 anni per le grandi imprese e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
 - h) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;

- i) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di 3 anni dal completamento delle operazioni⁶ per le PMI ed entro il periodo di 5 anni dal completamento delle operazioni per le Grandi Imprese. È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
- j) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni dal completamento delle operazioni per le PMI ed entro il periodo di 5 anni dal completamento delle operazioni per le Grandi Imprese;
- k) a richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione preventiva alla cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata;
- l) a richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione preventiva all'assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda;
- m) acquisire i beni e i servizi da terzi a condizioni di mercato;
- n) riportare la dicitura "Bene rendicontato sull'Avviso Pubblico Sostegno all'innovazione per il rilancio del settore Automotive"- DGR n. ____del____" sulle fatture e/o in alternativa sui bonifici o sui libri contabili e/o adottare le disposizioni fornite a riguardo dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 438 e n. 439 del 05/10/2020.

ARTICOLO 18

(Obblighi del beneficiario in merito all'occupazione)

1. Nel caso in cui il progetto d'investimento preveda il mantenimento dei livelli occupazionali, l'impresa dovrà garantire in termini di ULA (come definito **nell'allegato A**) tale livello per la durata dell'investimento.
2. Nel caso in cui il progetto d'investimento preveda l'incremento dei livelli occupazionali, l'impresa dovrà garantire in termini di ULA, il raggiungimento di tale valore entro il termine dell'anno di regime (vedasi definizione di anno a regime così come riportato **nell'allegato A** all'avviso) e mantenerlo per i successivi 24 mesi.
3. Lo scostamento dell'obbligo occupazionale (sia in caso di mantenimento che di incremento occupazionale), fermo restando la riduzione proporzionale del contributo concesso non deve essere superiore al 30% di quello previsto nel piano occupazionale definito nel progetto ammesso ad agevolazione, pena la revoca totale delle agevolazioni.

⁶ Per la definizione di "completamento delle operazioni" si rimanda all'**allegato A**

ARTICOLO 19

(Decadenza/Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nell'avviso pubblico determina la decadenza delle agevolazioni e/o la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale/soggetto delegato del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di decadenza/revoca.
2. L'ufficio competente/soggetto delegato procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
 - a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche" ISTAT 2007 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;
 - d) qualora l'impresa non avvii i lavori del progetto degli investimenti produttivi entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione all'ufficio;
 - e) qualora lo scostamento dell'obbligo occupazionale, da intendersi sia nel caso di salvaguardia che di sviluppo dei livelli occupazionali, sia superiore al 30% di quello previsto nel piano occupazionale del Piano industriale candidato; il contributo invece sarà proporzionalmente ridotto qualora lo scostamento sia inferiore al 30%.
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
6. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello

da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 1.

7. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della Legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

ARTICOLO 20

(Monitoraggio e Controlli)

1. L'Amministrazione Regionale/soggetto delegato può effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli progetti e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

TITOLO VII – NORME FINALI

ARTICOLO 21

(Informazioni sul Procedimento e sul trattamento dei dati Personali)

1. I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione Regionale/soggetto delegato saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Bando e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016 ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata - Giunta Regionale, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza.
4. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio Politiche di Sviluppo, finanza agevolata, incentivi alle imprese e promozione aree ZES e/o soggetto delegato.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

ARTICOLO 22

(Dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico)

1. Le risorse finanziarie disponibili a valere sul presente Avviso Pubblico ammontano ad € **5.000.000,00**
2. La disponibilità complessiva dell'Avviso Pubblico può essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali.
3. Nel caso in cui a chiusura dello sportello di cui al precedente articolo 12 comma 1 le domande di agevolazione pervenute non assorbito la dotazione finanziaria lo sportello telematico sarà riaperto con provvedimento dirigenziale dell'Ufficio competente.

ARTICOLO 23

(Disposizioni Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull'Avviso Pubblico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avviso.
3. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro due giorni prima della data di apertura della apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.
4. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppina Lo Vecchio.

ALLEGATI:

Allegato A – definizioni (formato pdf)

Allegato B- modello di domanda di agevolazione (formato pdf)

Allegato C- griglia di attribuzione dei punteggi (formato pdf)

Allegato D- programma d'investimento (formato doc)

Allegato E – elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda telematica e successivamente (formato pdf)

Allegato F – schema di comunicazione di esito delibera finanziamento bancario (formato doc)

Allegato G- schema di comunicazione di esito delibera finanziamento in leasing (formato doc)

Allegato H –Attestazione proprietario immobile (formato doc)

Allegato I – Linee guida stima costo sviluppo software (formato pdf)

Allegato L- dichiarazione dimensione impresa (formato doc)

Allegato M- schema di Quadro economico in formato xls